

“PIANO SCOLASTICO PER LA DDI”

DDI (Didattica Digitale Integrata)

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

1) Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata del Liceo Vittoria Colonna di Arezzo. Il Liceo Vittoria Colonna, capitalizzando l’esperienza della didattica a distanza (DAD) maturata durante i mesi di lockdown, elabora un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI), intesa come metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto e come modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza.

2. Il presente Regolamento, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di istituto, ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità scolastica.

3. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione nel PTOF sul sito web istituzionale della Scuola.

Art. 2 - Premesse

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti del Liceo Colonna, come:

- Modalità didattica complementare per gruppi di alunni Il Piano per la DDI della didattica digitale in modalità integrata con quella in presenza deve essere adottato per la necessità di permettere la frequenza in presenza del numero massimo di alunni per capienza dell’aula, così da rispettare il distanziamento richiesto dalle misure sanitarie. Nel caso di lezioni in DDI complementari, verranno creati più gruppi che seguono a rotazione in presenza e in modalità digitale sincrona. Il gruppo degli alunni che segue a rotazione a distanza segue lo stesso orario della classe in presenza, in quanto gli alunni si conatteranno con la classe in modalità sincrona dal proprio dispositivo digitale e dal proprio domicilio.
- Modalità didattica complementare per le discipline insegnate da lavoratori fragili Il Piano per la DDI della didattica digitale in modalità integrata con quella in presenza

deve essere adottato per la necessità di permettere ai docenti con patologie accertate di poter svolgere attività on-line con il gruppo classe. È fragile il lavoratore colpito da patologie che in caso di infezione da coronavirus potrebbero determinare "un esito più grave o infausto" della malattia. Non basta il solo criterio dell'età per dire se un persona che sviluppa il Covid rischia di più. Il concetto di fragilità – è scritto nella circolare del 29 aprile 2020 – va dunque individuato in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto. Tale stato di fragilità deve essere confermato dal medico competente della scuola. Le ore di didattica integrata in videoconferenza saranno svolte in orario scolastico, ove la classe è collegata tramite Lim al docente che opera in condizioni di fragilità da casa alla presenza di un docente sorvegliante, di sostegno o di madrelingua che vigila sulla classe.

- Modalità didattica complementare per quarantena o isolamento fiduciario La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di quarantena sia per isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. Durante la quarantena e l'isolamento fiduciario di uno o più alunni o del docente, a seconda della situazione potranno predisposte lezioni sincrone o asincrone.
- Modalità didattica complementare per alunni con problemi di salute La DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. Le ore di didattica integrata in videoconferenza saranno svolte in orario scolastico in compresenza con la classe.
- Modalità didattica complementare a distanza La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti anche in caso di lockdown qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti. Le lezioni in video-chiamata devono essere programmate nei giorni in cui, da orario scolastico in vigore, sono previste le lezioni per la propria disciplina. Le lezioni in videochiamata potranno seguire il normale orario scolastico, restando invariata l'unità oraria che comunque deve prevedere al suo interno, per valorizzare la capacità di attenzione degli alunni, momenti di pausa. E comunque sarà opportuno che l'intervento didattico senza pause non abbia una continuità superiore ai 40 minuti.

- Attivazione DDI: si "ricorrerà alla DDI anche nel caso in cui:

1. Intervengano disposizioni da parte delle amministrazioni nazionali e territoriali che non consentano le lezioni in presenza;

2. Un alunno/a sia impedito/a a frequentare le lezioni in presenza per serie ragioni, che dovranno comunque essere valutate dal dirigente scolastico che potrà richiederne la relativa documentazione. La motivazione, e quindi la concessione della DDI, dovrà implicare l'impossibilità alla frequenza per un esteso periodo o comunque la tutela della collettività."

3. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è uno strumento utile per

- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
- Il miglioramento dell'efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.);
- Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici dell'apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base dell'interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e disciplinari:

- Attività sincrone, ovvero svolte con l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone
 - Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;
 - Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell'insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti;
- Attività asincrone, ovvero senza l'interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l'ausilio di strumenti digitali, quali
 - Tutorial e materiali strutturati che favoriscano l'avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto come prevede la metodologia della "Classe capovolta".
 - L'attività di approfondimento individuale o di gruppo con l'ausilio di materiale didattico digitale fornito o indicato dall'insegnante;
 - La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall'insegnante;
 - Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell'ambito di un project work.
 - Audiolezioni registrate inviate alla classe e caricate nel RE come materiale didattico condiviso.

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona.

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, nell'ambito della didattica speciale.

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che promuova l'autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca

omogeneità all'offerta formativa dell'istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d'Istituto.

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l'interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

9. L'Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale favoriscono il necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;
- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell'Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all'acquisizione delle abilità di base per l'utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche.

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all'Istituto sono

- Il Registro elettronico RE che fa parte della suite AXIOS. Tra le varie funzionalità, il RE consente di gestire il Registro del docente, Registro di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia.
- La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all'Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell'ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.

Ciascun docente, nell'ambito della DDI e in accordo con il consiglio di classe, può comunque integrare l'uso delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti.

2. Nell'ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della classe. Negli "Argomenti delle lezioni" ciascun insegnante specifica l'argomento trattato e/o l'attività svolta, mentre nei "Compiti assegnati per oggi" ciascun insegnante annota i propri compiti assegnati agli studenti da svolgere a casa.

3. Nell'ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sul Registro di classe, in corrispondenza degli "Argomenti delle lezioni" l'argomento trattato e l'attività richiesta al gruppo di studenti verrà indicata nei "Compiti assegnati per oggi" avendo cura di un'equa distribuzione tra le varie discipline in modo da non determinare un carico di lavoro eccessivo.

4. L'insegnante può altresì creare, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su Google Classroom o edmodo come ambiente digitale di riferimento per la gestione dell'attività didattica sincrona ed asincrona e/o avvalersi di applicazioni didattiche di terze parti integrabili con le GSuite.

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico

1. Nel caso sia necessario attuare l'attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona seguirà il quadro orario settimanale delle lezioni stabilito da PTOF.

Qualora le circostanze richiedano una diversa organizzazione didattica, il Dirigente potrà stabilire un nuovo quadro orario settimanale, in cui ciascuna classe dovrà usufruire di non meno di 25 unità orarie di didattica sincrona.

2. Il monte ore disciplinare non comprende l'attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID asincrone.

3. L'inserimento delle pause durante la singola unità oraria di lezione è stabilita

- Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in presenza;
- Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai lavoratori in smart working.

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell'unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

5. Di ciascuna AID asincrona l'insegnante stima l'impegno richiesto al gruppo di studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività da svolgere con l'uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

6. Sarà cura di ciascun docente assegnare un equo carico di compiti tra attività sincrone/asincrone e/o eventuali sovrapposizioni di verifiche generali a tutta la classe in un solo

giorno, verificando quanto già indicato dagli altri docenti sul RE. L'insegnante coordinatore di classe monitorerà il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone.

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone

1. Nel caso di videolezioni rivolte all'intero gruppo classe e/o programmate nell'ambito dell'orario settimanale, l'insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet, in modo da rendere più semplice e veloce l'accesso al meeting delle studentesse e degli studenti.

2. I docenti provvedono a prendere nota degli alunni assenti all'appuntamento in sincrono. Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e per registrare la presenza degli alunni a lezione, si utilizza il registro elettronico, così come per le comunicazioni scuola-famiglia e l'annotazione dei compiti giornalieri. Tali assenze rientreranno nel computo della frequenza prevista dalle normative vigenti.

3. Qualora uno studente sia impossibilitato a frequentare una o più lezioni sincrone (sia per motivi tecnici che per altri motivi), si invita lo studente a darne comunicazione al docente di riferimento.

4. Nel caso in cui l'alunno non disponga di dispositivo digitale o rete, si invitano le famiglie a inviare alla segreteria la richiesta di apparecchio o la scheda di connessione.

5. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti regole:

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall'orario settimanale delle videolezioni o dall'insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all'Istituto;
- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L'eventuale attivazione del microfono è richiesta dall'insegnante o consentita dall'insegnante su richiesta della studentessa o dello studente.
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l'attività in corso.
- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all'insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.);
- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente stesso in primo piano mostrando altresì la scrivania sulla quale lavorerà durante la lezione, in un ambiente adatto all'apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo e della presenza di altre persone, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento dell'attività;

6. Dopo un primo richiamo, l'insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso e li esclude dalla videolezione.

7. Gli alunni dovranno attenersi a un codice di comportamento per la DDI:

- Prendila sul serio: la didattica a distanza è un'opportunità per lavorare in gruppo anche da remoto, una competenza vincente per il tuo futuro!
- renditi presentabile: la tua stanza è l'aula.
sii puntuale: rispetta le regole che osservi a scuola.
- accendi la webcam: la tua presenza è importante!
- silenzia il microfono: usa la chat per comunicare.
- partecipa: aspetta il tuo turno, riattiva il microfono se autorizzato dal docente.
- rispetta la privacy: è severamente vietato diffondere foto o registrazioni delle lezioni on line

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.

2. Gli insegnanti utilizzano GSuite ed Edmodo come piattaforme di riferimento per gestire gli apprendimenti a distanza all'interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom e Edmodo consentono di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell'insegnante, tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso. Google Meet permette di realizzare video-lezioni sincrone. Google drive permette di condividere documenti apportando modifiche in tempo reale in modalità sincrona e asincrona permettendo una collaborazione proficua e autentica. Queste solo per citarne alcune delle applicazioni presenti.

3. Google Classroom e anche Edmodo utilizzano Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, consentendo all'occorrenza il facile trasferimento in un repository per la conservazione degli stessi.

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di progettazione delle stesse, va stimato l'impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti all'interno del monte ore disciplinare complessivo.

5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all'aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati.

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all'utilizzo degli strumenti digitali

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education e Edmodo, possiedono un sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette all'amministratore di sistema di verificare

quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l'orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education e Edmodo sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l'utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento e nel Regolamento sull'utilizzo della piattaforma "Google Suite for Education" da parte delle studentesse e degli studenti può portare all'attribuzione di note disciplinari e all'immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all'irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l'allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto, al fine di garantire il diritto all'apprendimento dei soggetti interessati.

3. Al fine di garantire il diritto all'apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell'infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell'organico dell'autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d'Istituto.

4. Nel caso in cui, all'interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico, le attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate.

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal Ministero dell'Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti

1. L'insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell'ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza.

2. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all'interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale dell'offerta formativa.

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

4. Nell'ambito degli strumenti di valutazione possono essere previsti durante la DDI, a seconda delle diverse discipline e dei diversi approcci metodologici utilizzati dai docenti nell'attività con la classe:

- colloqui orali, da tenersi in videoconferenza, anche a piccoli gruppi, con audio e video accesi;
- esercitazioni e compiti scritti con temporizzazione definita, variabile a seconda della specificità della disciplina (si suggerisce di concordare modalità e tempistiche, ai fini dell'efficacia e della sostenibilità, con i colleghi del Dipartimento e con gli allievi saggi/relazioni/tesine/mappe concettuali/elaborati di vario tipo);
- questionari a risposta breve;

- questionari a risposta multipla;
- materiale audio/video.